

CONSORZIO COMUNI BACINO IMBRIFERO MONTANO DI VALLE CAMONICA - BRENO



STATUTO

REGOLAMENTO
DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

(Testo vigente coordinato)

**CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.
DI VALLE CAMONICA**

STATUTO

TITOLO I

NATURA GIURIDICA, SEDE E DENOMINAZIONE DELL'ENTE

Art. 1

Ai sensi della legge sull'economia montana 27 dicembre 1953, n.959, e della Legge Comunale e Provinciale R. D: 3 marzo 1934, n. 383, titolo IV, viene istituito un Consorzio denominato **Consorzio Bacino Imbrifero Montano** di Valle Camonica. (*)

(*) così modificato con del. n.55/4 dell'A.C. del 19 maggio 1973.

Art. 2

Sono membri del Consorzio B.I.M. tutti i Comuni in provincia di Brescia attualmente compresi o che saranno compresi, in tutto o in parte, nel territorio del Bacino Imbrifero Montano del fiume Oglio, delimitati ai sensi della Legge 27 dicembre 1953, n. 959, articolo 1°.

Art: 3

La sede legale ed amministrativa del Consorzio B.I.M. è in Breno.

Art. 4

L'anno finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.

TITOLO II

SCOPO E DURATA DEL CONSORZIO B.I.M.

Art.5

Scopo del Consorzio B.I.M. è quello di amministrare il patrimonio ed il fondo comune, da impiegarsi esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni residenti nel territorio bresciano del B.I.M. dell'Oglio con particolare riguardo alle zone più depresse. Il Consorzio potrà gestire, nelle forme consentite dalla legge, i servizi pubblici locali a rilevanza economica ed imprenditoriale, che rivestano interesse per il territorio dei comuni associati.(*)

Ivi comprese le attività catastali su delega dei Comuni e Comunità Montane titolari delle relative funzioni ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. nr. 112 del 31 marzo 1998.(*)

(*) così modificato con delibera n.14/10 dell'A.C.del 13 marzo 2000.

(*) così modificato con delibera n. 28/11 dell'A.C. del 6 marzo 2006.

Art.6

Il Consorzio B.I.M. è costituito a tempo indeterminato e potrà sciogliersi nei casi previsti dalla Legge o in caso di richiesta dei tre quinti dei Comuni componenti, previa loro delibera consiliare, approvata nelle forme di Legge. L'Assemblea del Consorzio B.I.M. disporrà circa la determinazione delle attività residue.

TITOLO III

DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DEL CONSORZIO B.I.M.

Art.7

Sono gli organi del Consorzio B.I.M.:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente dell'Assemblea;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli Organi del Consorzio B.I.M. hanno di regola la durata di cinque anni; durata che comunque deve coincidere con quella della maggioranza delle Amministrazioni dei Comuni che la compongono.

CAPITOLO I

DELL'ASSEMBLEA

Art.8

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni, in misura di un rappresentante per ogni Comune designato dai singoli Comuni con provvedimento dei rispettivi organi competenti tra i propri Consiglieri o tra i cittadini, anche di altro Comune, aventi i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente ogni Comune provvede alla designazione di un rappresentante supplente che abbia i requisiti di cui sopra e che sostituisca l'effettivo in caso di impedimento.

I Comuni consorziati dovranno provvedere alla nomina dei loro rappresentanti in seno all'Assemblea Consortile nei tempi stabiliti dall'art. 50, comma 9, del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Se entro 60 giorni dalla data delle elezioni comunali non è pervenuta alcuna nomina, per dare funzionalità al Consorzio, il Sindaco è considerato rappresentante unico del Comune stesso, e ciò fino al ricevimento della

comunicazione dell'avvenuta nomina dei nuovi rappresentanti comunali.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente designato ai sensi del successivo articolo 12.

In assenza del Presidente, l'Assemblea, temporaneamente presieduta dal Presidente del Consiglio, eleggerà nel suo seno il Presidente della seduta. (*)

(*) così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

Art.9

All'Assemblea spettano:

- a) la nomina e la revoca del suo Presidente;
- b) la nomina e la revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina del revisore dei conti;
- e) l'approvazione dei bilanci di previsione, del conto consuntivo e loro modifiche, nonché il piano delle opere e degli investimenti;
- f) l'approvazione e le eventuali modifiche dello Statuto e dei Regolamenti necessari per il funzionamento del Consorzio B.I.M.;
- g) tutte le deliberazioni su argomenti che non siano dallo Statuto o dai Regolamenti attribuiti specificatamente agli altri organi sociali. (*)

(*) così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

Art.10

L'Assemblea dovrà essere convocata almeno due volte all'anno in primavera ed in autunno.

Potrà essere convocata dal Presidente in via straordinaria ogni qualvolta lo riterrà necessario.

Dovrà comunque essere dal presidente convocata, entro trenta giorni, su analogha deliberazione del Consiglio o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.

(*)"L'avviso di convocazione, da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, è inviato a tutti i componenti dell'Assemblea all'indirizzo pec comunicata dagli stessi. Fino a quando non sia stato comunicato l'indirizzo di pec, l'avviso di convocazione sarà inviato all'Amministrazione comunale di appartenenza che si farà carico di informare l'interessato. Ad espressa richiesta dell'interessato l'avviso di convocazione potrà essere spedito per raccomandata."

(*) così modificato con delibera n.10/13 dell'A.C.del 26 settembre 2014

Art. 11

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno tre quinti dei componenti (28); in seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso giorno, ma almeno un'ora dopo, se presente la maggioranza dei componenti (25).

Le deliberazioni da essa adottate sia in prima sia in seconda convocazione saranno valide se prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. (*)

(*) così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

CAPITOLO II

DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Art.12

Il Presidente dell'Assemblea viene nominato dalla stessa nella sua prima riunione.

Il Presidente può essere scelto anche fra i non facenti parte dell'Assemblea purché abbia i requisiti per la nomina a consigliere.

Art.13

Sono di competenza del Presidente dell'Assemblea :

- a) la convocazione dell'Assemblea e la direzione dei lavori della stessa;
- b) la vigilanza sulla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) la vigilanza su tutte le attività degli organi sociali con il conseguente diritto di intervenire, pur senza voto, alle loro riunioni.

CAPITOLO III

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14

Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea, a maggioranza assoluta (25) dei componenti assegnati, tra i propri componenti. Qualora trattasi di Consiglieri Comunali i medesimi dovranno appartenere alla maggioranza consiliare dei rispettivi Consigli.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da n. 2 (due) membri.

L'elezione avviene sulla base di una o più liste recanti il nominativo del candidato Presidente e degli altri membri nonché di un documento illustrante le linee programmatiche proposte.

L'elezione avviene a scrutinio palese, per appello nominale.

Le liste contenenti i nominativi del Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono depositate, unitamente al documento programmatico, almeno tre giorni prima da quello fissato per l'elezione.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa del Presidente, decade anche il Consiglio di Amministrazione e si procede con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione, diverso dal Presidente, l'Assemblea provvede alla sostituzione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati mediante votazione a scrutinio palese. (*)

(*) così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

CAPITOLO IV

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è composto da un Presidente e da due membri e viene nominato dall'Assemblea fra i suoi componenti con le modalità di cui al precedente articolo 14. (*)

(*) così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

Art 16

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) presentare all'Assemblea ogni anno il bilancio preventivo, il conto consuntivo e predisporre i programmi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) provvedere all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- c) curare l'amministrazione ordinaria del patrimonio dell'Ente;
- d) assumere e licenziare il personale amministrativo e tecnico alle dipendenze del Consorzio B.I.M., escluso il Segretario;
- e) disporre in ordine al sostenimento in giudizio di liti attive o passive nell'interesse del Consorzio B.I.M. (*)

(*) così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

Art. 17

Il Consiglio si riunisce almeno bimestralmente su convocazione del suo Presidente.

Potrà essere riunito ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno; dovrà comunque essere riunito su domanda scritta di un terzo dei consiglieri.

Art. 18

Il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di **due** componenti.

Le deliberazioni da esso adottate saranno valide se prese con almeno **due** voti favorevoli .(*)

(*) così modificato con del. n.13/12 dell'A.C.del 21 dicembre 2009.

CAPITOLO V

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea tra i suoi membri effettivi e supplenti e con le modalità di cui al precedente articolo 14(*).

(*) così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

Art. 20

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza legale del Consorzio B.I.M.;
- b) convoca il Consiglio di amministrazione e ne dirige i lavori;
- c) firma gli atti nell'interesse del Consorzio B.I.M.;

d) ha la sorveglianza degli Uffici e dei Dipendenti.

Art. 21

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può delegare per iscritto, in tutto o in parte, le sue funzioni ad uno o più Consiglieri.

CAPITOLO VI

DEL REVISORE DEI CONTI

Art. 22

L'Assemblea consortile elegge a maggioranza assoluta dei propri membri **un revisore** dei conti ai sensi di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

Il revisore, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consigliare del conto consuntivo.

Per quanto non previsto dal presente articolo e dal regolamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 234 e seguenti del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. (*)

(*) così modificato con del. n.11/9 dell'A.C. del 19 febbraio 1996.

(*) così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Con speciali regolamenti verranno stabilite le norme per l'attuazione del presente Statuto.

Comunque per tutto quanto non compreso in esso o nei Regolamenti verranno applicate le norme del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed ogni altra norma di Legge in merito. (*)

(*) così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

Testo coordinato con le seguenti modifiche

(*) Art. 1 così modificato con del. n.55/4 dell'A. C. del 19 maggio 1973.

(*) Art. 5 così modificato con del. 14/10 dell'A. C. del 13 marzo 2000.

(*) Art. 14 così modificato con del. n.98/8 dell'A. C. del 26 novembre 1994.

(*) Art. 17 così modificato con del. n.98/8 dell'A. C.del 26 novembre 1994.

(*) Art. 21 così modificato con del. n.11/9 dell'A. C.del 19 febbraio 1996.

(*)Art. 8 così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

(*)Art. 9 così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

(*)Art. 11 così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

(*)Art. 14 così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

(*)Art. 15 così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

(*)Art. 16 così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

(*)Art. 19 così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

(*)Art. 22 così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

(*)Art. 23 così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

**CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.
DI VALLE CAMONICA**

**REGOLAMENTO
DELL'ASSEMBLEA
CONSORTILE**

Deliberato dall'Assemblea Consorziale con provvedimento n. 37/3 in data 4 febbraio 1968 (approvato con G.P.A. in seduta 23-4-1968 n.2812/1660 Gab.) e modificato dall'Assemblea stessa con deliberazione n. 86/3 del 26 gennaio 1969 di cui a visto prefettizio n. 1861/Gab. dell'8-2-1969.

**UFFICIO DI PRESIDENZA:
NOMINA**

Art. 1

Nella prima adunanza ha la presidenza il Delegato anziano di età.

Aperta l'adunanza e verificato il numero legale dei Delegati presenti mediante appello nominale, convalidati i medesimi l'Assemblea procede nei termini stabiliti dallo Statuto del Consorzio B.I.M. alla nomina del Presidente dell'Assemblea, del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione. (*)

(*) così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

ATTRIBUZIONI

DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Art. 2

Il Presidente rappresenta l'Assemblea.

Il Presidente dirige la seduta, regola e provvede al buon andamento dei lavori dell'Assemblea, mette in discussione gli affari all'ordine del giorno, concede la parola a chiunque dell'Assemblea chieda di parlare e, nell'ordine con cui sono state fatte le domande, regola la discussione, pone la formu-

la della votazione, ne proclama l'esito e richiama in ogni caso per la loro esecuzione gli articoli della legge, dello Statuto e del Regolamento.

Art. 3

Il Presidente ha la facoltà di richiamare gli oratori che trascendono nel discutere o interrompono o turbano la quiete della adunanza. Se un Delegato si scosta dalla osservanza della legge, il Presidente può richiamarlo all'ordine e togliergli la parola e, nei casi più gravi, infliggergli la censura.

Il Consigliere colpito dal provvedimento presidenziale può presentare all'Assemblea le sue spiegazioni; qualora egli intenda respingere il richiamo, la censura o riavere la parola, il Presidente consulta l'Assemblea la quale decide "per alzata di mano".

Se il richiamo all'ordine, la censura, il divieto alla parola sono confermati se ne fa menzione nel processo verbale.

Il Presidente nei casi di insubordinazione o quando l'adunanza non potesse svolgersi ordinatamente, può dichiararla sospesa o scioglierla.

Art. 4

In assenza del Presidente dell'Assemblea si procede alla nomina del Presidente della seduta sotto la presidenza provvisoria del Presidente del Consiglio come stabilito dallo Statuto.

DEL SEGRETARIO

Art. 5

Il Segretario del Consorzio B.I.M., che funziona come Segretario dell'Assemblea, tiene nota dei Delegati presenti e degli assenti a ciascuna seduta.

Su invito del Presidente fa l'appello nominale dei Delegati, accerta insieme

al Presidente i voti favorevoli e i contrari nella votazione per alzata di mano o per appello nominale e redige i processi verbali.

Art. 6

In assenza del Segretario, l'Assemblea elegge a Segretario della seduta un Delegato ai sensi della Legge Comunale e Provinciale.

DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI

Art. 7

La nomina di speciali Commissioni Assembleari è fatta dall'Assemblea o, per delega, dal Consiglio.

Art. 8

Quando è attribuito ad una Commissione l'incarico di eseguire inchieste, nella sfera della propria competenza, la delibera dell'Assemblea, con la quale viene fatta la nomina, determina il numero dei componenti e stabilisce i termini, la procedura e quanto del caso ritenuto necessario per l'espletamento dell'incarico.

Art. 9

Il Presidente dell'Assemblea non può far parte delle Commissioni, ma può partecipare alle sedute senza diritto di voto.

La Commissione non può essere composta da un numero inferiore a tre ne' superiore a **nove Delegati (*) (n° 6 di maggioranza e tre di minoranza)**, con rappresentanze delle minoranze qualificate.

La nomina avviene per votazione a schede segrete.

Si considerano minoranze qualificate "quelle minoranze che abbiano ufficialmente costituito il gruppo assembleare con almeno cinque delegati(*)".

(*) così come introdotto dalla del. dell'A. C. n. 22/7 del 7.11.1986.

(*) così modificato con del. dell'A. C. n. 10/10 del 13 marzo 2000

Art. 10

Le Commissioni eleggono nel proprio seno il Presidente e deliberano a maggioranza di voti. A parità di voti prevale la proposta per la quale abbia votato il Presidente della stessa.

In tal caso potranno essere presentate due relazioni, una di maggioranza e una di minoranza.

Art. 11

La Commissione, occorrendo, può dividersi in sotto-commissioni.

LAVORI PREPARATORI ALLA DISCUSSIONE

Art. 12

La convocazione dell'Assemblea, tanto in sessione ordinaria che straordinaria, si fa nei modi e nei termini indicati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 13

Nessun affare può essere sottoposto alla discussione e alla deliberazione dell'Assemblea se non porta regolare iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 14

L'iniziativa della proposta da sottoporre all'Assemblea spetta indistintamente all'Autorità Governativa, al Consiglio, ai Delegati; in quest'ultimo caso la proposta dovrà essere sottoscritta da almeno un quinto dell'Assemblea.

Art. 15

Avranno priorità nell'ordine del giorno:

- a) le questioni relative ad operazioni elettorali;
- b) le delibere del Consiglio da ratificare dall'Assemblea;
- c) le proposte del Consiglio;
- d) le proposte di iniziativa dei Delegati-;
- e) le proposte di iniziativa dell'Autorità Governativa-;

L'ordine del giorno viene deliberato dal Consiglio.

Art. 16

L'ordine del giorno verrà recapitato al domicilio dei Delegati a termini di legge. Gli estratti del bilancio e del conto consuntivo, per il necessario approfondito esame, verranno recapitati almeno dieci giorni prima della seduta in esame.

DELLE ADUNANZE

Art. 17

La seduta è aperta all'ora stabilita appena sia presente il numero legale dei Delegati previsto dallo Statuto. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che sia stato raggiunto il numero legale, la seduta è rinviata.

Art. 18

L'eventuale convocazione di seconda convocazione, che potrà aver luogo in conformità allo Statuto, deve essere indicata sull'invito mandato ai Delegati.(*)

(*) così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

Art. 19

Non è vietato che in seduta, ove concorra un numero di consiglieri minore di tre quinti previsto dallo Statuto, siano date comunicazioni che non conducano ad alcuna delibera.

Art. 20

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche tranne che nella parte in cui si discutono questioni di persone ed a meno che l'Assemblea, per la proposta di due dei suoi componenti che ne esponano in succinto le ragioni, stabilisca, con delibera motivata, di tenere per un determinato affare la seduta segreta.(*)

(*) così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

Art. 21

Sono questioni concernenti persone: le nomine, tranne che nei casi previsti dallo Statuto, le sospensioni e ogni proposta che implichi apprezzamenti personali.(*)

(*) così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

Art. 22

Ogni Delegato che sopraggiunge dopo fatto l'appello nominale o che abbandona l'aula prima del termine delle adunanze ne darà avviso al Segretario affinché ne prenda nota.

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

Art. 23

Constatata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente apre la seduta e pone in discussione i vari argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 24

La discussione può essere continuata anche se fosse venuto a mancare il numero dei Delegati richiesto dallo Statuto fino a che non sia domandata la verifica da almeno un delegato, sempre che non vengano adottate deliberazioni nel qual caso si richiede la presenza del numero legale previsto dall'art. 11 dello Statuto.

Art. 25

Sulla proposta del Presidente o sulla domanda di un Delegato, ove concorrano ragioni di opportunità, potrà l'Assemblea deliberare di invertire l'ordine della trattazione degli affari portati in discussione. Tale inversione non si può chiedere a discussione iniziata a meno che la discussione non metta in rilievo qualche circostanza che si riferisca ad altro affare e ne richieda la risoluzione preventiva.

Art. 26

Nessun Delegato può prendere la parola senza averla chiesta ed ottenuta dal Presidente. Non è consentito all'oratore deviare dall'argomento o prostrarre in modo prolisso la discussione e se ciò avviene il Presidente lo richiama e lo invita a concludere.

Art. 27

Nessuno può parlare più di due volte sopra una proposta o un argomento posto all'ordine del giorno meno l'autore ed il relatore, che aprono e chiudono la discussione. I Presidenti dell'Assemblea e del Consiglio possono prendere la parola senza limitazioni ed hanno sempre il diritto di parlare per ultimi. (*)

(*) così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

Art. 28

Sarà però sempre permesso di chiedere la parola, che dovrà essere concessa, per un

richiamo al Regolamento e allo Statuto o per rispondere sul fatto personale.

In quest'ultimo caso, chi chiede la parola deve sommariamente accennare in che consiste il fatto personale ed il Presidente deciderà se esso sussista o meno. Se il Presidente non lo ravvisi, potrà essere interpellata l'Assemblea che deciderà per "alzata di mano" senza discussione.

Art. 29

Sono vietate le spiegazioni a dialogo e le interruzioni. Non si concede mai la parola durante la votazione, né tra la prova e controprova salvo per un richiamo al Regolamento e allo Statuto.

Art. 30

Avrà la preferenza sulla questione principale e ne sospenderà la discussione, il richiamo all'ordine del giorno per la priorità e per l'applicazione del Regolamento.

Sono messi in esame, prima della discussione principale, gli emendamenti secondo l'ordine in cui verranno proposti o secondo l'ordine che dal Presidente, assenziente l'Assemblea, si riconoscesse migliore per la chiarezza della discussione.

Gli emendamenti possono venire ritirati da chi li presenta e fino a che non si sia deliberato sopra di essi. Possono però essere ripresi da un altro Delegato e sostenuti a nome proprio.

Art. 31

Se un emendamento non ha per oggetto di modificare la proposta o la serie degli articoli in discussione, ma di sostituirvi o di introdurre una nuova proposta o serie di articoli, il sistema dei quali sia radicalmente diverso da quello prima presentato, ogni Delegato può chiedere che l'Assemblea determini se si tratti o meno di una nuova proposta e, nel caso affer-

mativo, si debba rinviarsi al Consiglio per la necessaria istruttoria e preparazione.

Art. 32

La discussione, se l'oggetto lo comporta, può essere prima generale sulla proposta, poi particolare sui singoli articoli. Se nessuno chiede la parola per la discussione generale si passa alla discussione per articoli.

Art. 33

Se un Delegato domanda la chiusura della discussione, il Presidente la mette ai voti quando sia appoggiata da altri due Delegati. La chiusura sarà effettuata soltanto dopo esaurito il numero degli iscritti all'inizio della discussione.

Art. 34

Se in una seduta non può esaurirsi l'ordine del giorno, gli affari non risolti sono portati in discussione nella seduta successiva, dandone notizia ai Delegati assenti.

DELLE VOTAZIONI

Art. 35

Le votazioni si fanno per schede segrete, per appello nominale, o per alzata di mano.

Art. 36

In casi nei quali non sia prescritta la votazione per schede segrete, alla votazione per appello nominale si procede quando un Delegato ne faccia proposta e questa sia appoggiata da almeno altri due Delegati. All'appello nominale si risponde "Sì" o "No" secondo che si vuole approvare o respingere la proposta.

Art. 37

Nelle votazioni per "alzata di mano" il Presidente enuncia il modo di votare in favore o contro la proposta.

Se taluno dei Delegati chiede la controprova prima che sia proclamato l'esito della votazione, si procederà alla medesima.

Nella controprova sono chiamati ad alzare la mano quelli che votano contro la proposta. Prima di procedervi, la questione è posta dal Presidente nel senso opposto a quello sul quale ebbe luogo la prova.

Art. 38

Alla votazione per scrutinio segreto si procederà sempre quando trattasi di deliberazioni concernenti persone. Essa si esegue per mezzo di schede da depositare nell'urna.

Art. 39

Si procederà altresì a schede segrete ogni qual volta si tratterà della nomina di persone tranne che nel caso della nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione che si svolgerà nei modi indicati all'articolo 14 dello Statuto.

Dovrà procedersi alla votazione con schede separate quando si tratti di nomine ad uffici diversi.

La stessa norma sarà seguita quando si tratti di nomine di membri effettivi e di supplenti pure appartenenti allo stesso Organo. (*)

(*) così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

Art. 40

Nessun Delegato può deporre una scheda a nome di un collega anche momentaneamente assente.

Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

Art. 41

Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Delegati, ne riconosce e ne proclama l'esito.

Art.42

Le deliberazioni e le votazioni sono valide se adottate in conformità dell'art. 11 dello Statuto. A parità di voti resta eletto l'anziano di età.

INTERROGAZIONI INTERPELLANZE RACCOMANDAZIONI

Art. 43

I Delegati che intendono presentare una interpellanza o una interrogazione sopra argomenti che non siano all'ordine del giorno, devono comunicarle per iscritto, almeno tre giorni prima della seduta, al Presidente del Consiglio.

Alle interrogazioni il Presidente del Consiglio o un Consigliere deve rispondere nella seduta stessa per la quale verranno presentate.

Alle interpellanze il Presidente del Consiglio o il Consigliere può riservarsi di rispondere in una seduta successiva della stessa sessione.

La comunicazione si fa mediante deposito della interrogazione o della interpellanza nell'ufficio di Segreteria.

Quando lo si ritiene opportuno si può rispondere alla interrogazione ed alla interpellanza anche se non fossero state presentate nei modi e nei termini sopra stabiliti.

Art.44

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Presidente dell'Assemblea o del Consiglio o a qualche Consigliere.

L'interpellanza consiste nella domanda fatta all'interpellato circa i motivi o intendimenti della sua condotta o del suo atteggiamento.

Se gli interroganti o gli interpellanti non siano presenti al loro turno, le interpellanze e le interrogazioni si riterranno decadute, qualora non ne sia stato chiesto previamente il rinvio.

Art.45

Ogni Delegato, al termine della seduta, può rivolgere al Presidente o al Consiglio raccomandazioni, anche su oggetti che non sono all'ordine del giorno.

DEI PROCESSI VERBALI

Art. 46

Il processo verbale di ogni adunanza, oltre le formalità stabilite dalla legge e dal Regolamento, deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti e assenti. I processi verbali delle sedute segrete saranno compilati separatamente da quelli delle sedute pubbliche, e non riporteranno che le delibere con quei soli chiarimenti che fossero strettamente necessari a farne comprendere il significato.

Art. 47

Soltanto le discussioni che hanno luogo in seduta pubblica sono raccolte dal registratore. Le bobine del resoconto registrato possono essere risentite in Segreteria da qualsiasi componente l'Assemblea Consorziale.

I resoconti registrati sono conservati fino alla riunione successiva.

RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMMISSIONI

Art.48

Per ogni incarico si farà luogo al rimborso delle spese borsuali, inerenti ad

esso incarico, esplicito da Membri del Consiglio, da Membri dell'Assemblea e da membri di Commissioni nei limiti ed ai sensi delle leggi vigenti in materia di rimborso spese forzose agli Amministratori di Enti Locali.

Art.49

Il presente Regolamento andrà in vigore nella prima adunanza successiva alla sua approvazione.(*)

(*) così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

Testo coordinato con le seguenti modifiche

(*)Art. 1 (*) così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

(*)Art. 18 (*) così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

(*)Art. 20(*) così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

(*)Art. 21 (*) così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

(*)Art. 27 (*) così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

(*)Art. 39 (*) così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.

(*)Art. 49(*) così modificato con delibera n.103/12 dell'A.C.del 14 aprile 2014.